



COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO (TE)

UFFICIO DEL SINDACO

P.IVA 00252130679 – Tel. 085/80631211-12 - fax 085/8061254

E mail: affarigenerali@comune.mosciano.te.it – Internet: www.comune.mosciano.te.it

Prot. n. 5016

li, 06/03/2020

ORDINANZA N. 18 DEL 06-03-2020

Oggetto: Gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19 in attuazione del DPCM del 4 marzo 2020 (GURI n. 55 del 4-3-2020) - Sospensione: attività dei centri sociali per anziani, attività del Centro aggregativo "Peter Pan", attività extrascolastiche della palestra annessa alla scuola primaria del capoluogo.

IL SINDACO

Visti

- l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833;
- l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112
- l'art. 50 commi 5 e 6 del D.Lgs 267/00;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DPCM del 04/03/2020, pubblicato sulla G.U della Repubblica Italiana n. 55 del 4.03.2020, che disciplina in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto che una valutazione dell'emergenza rispetto al territorio comunale di Mosciano Sant'Angelo induce ad adottare particolari cautele e verifiche sanitarie;

Considerato che il suddetto decreto, a fini cautelativi, per limitare il contagio da Coronavirus, impone in generale che nei rapporti interpersonali si osservi la distanza di sicurezza di almeno un metro (art. 1 comma 1 lett.b); Allegato 1), lett.d) del DPCM del 04/03/2020);

Richiamata la lettera d) dell'Allegato 1) che testualmente dispone: *“ mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;*

Preso atto, in particolare, delle criticità che presentano vari locali e servizi pubblici rispetto alla puntuale applicazione delle misure igienico sanitarie sopra richiamate e in particolar modo rispetto a quella di dover mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;

Rilevato altresì che l'art . 2 comma 1 lett.e) del DPCM del 4.03.2020 dispone che *“e' raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonche' alle associazioni culturali e sportive, di offrire attivita' ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attivita' svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati”;*

Rilevato che il decreto in questione all'art. 2 lett. b) dispone che: *”è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati*

nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d)");

Ritenuto che la apertura del centro aggregativo “Peter Pan” e le “attività extrascolastiche della palestra annessa alla scuola primaria del Capoluogo” non sono compatibili con le misure cautelari imposte dalle disposizioni del DPCM del 4.03.2020, essendo ragionevolmente estremamente difficile assicurare il rispetto delle misure di cui all’Allegato 1) lett. d), anche in considerazione delle caratteristiche degli immobili, degli ambienti e del numero degli utenti;

Atteso che le attività svolte nel centro aggregativo “Peter Pan” sono strettamente connesse alle attività scolastiche sospese dal DPCM del 4.03.2020;

Valutato e ritenuto ragionevolmente che per le seguenti attività come svolte nei rispettivi immobili:

- **centro aggregativo “Peter Pan”;**
- **attività extrascolastiche della palestra annessa alla scuola primaria del capoluogo,**

non si possano rispettare le disposizioni di cui all’Allegato 1), lett.d) del DPCM del 04/03/2020, pubblicato sulla G.U della Repubblica Italiana n. 55 del 4.03.2020, e che quindi , in ragione del principio di evitare assembramenti/affollamenti di persone, è opportuno sospendere temporaneamente le suddette attività;

Ritenuto, altresì, di sospendere le attività dei “**centri sociali anziani**”, laddove i gestori non siano nella possibilità di garantire l’offerta di “ *attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati*”, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.e) del DPCM del 4.03.2020, in quanto è ragionevolmente difficile assicurare il rispetto delle misure di cui all’Allegato 1) lett. d), anche in considerazione delle caratteristiche degli immobili in cui si svolgono le attività dei centri sociali per anziani e del numero di utenti;

Richiamato il principio di precauzione che impone il massimo rigore ed impone ragionevolmente un doveroso criterio di cautela nei confronti della popolazione del territorio comunale;

Tenuto conto che l’art. 50, comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

Visto l’art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica;

Atteso che la presente ordinanza, adottata ai sensi dell'art. 35 del D.L. n. 9 del 2-3-2020, è attuativa delle disposizioni di cui al DPCM 4.3.2020 e dunque non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Per quanto sopra

ORDINA

Per le motivazioni esplicitate in premessa, con decorrenza dal **6 marzo 2020 e fino alle ore 24,00 del 15 marzo 2020**, al fine di implementare ove possibile misure atte a contingentare l'affluenza delle persone nei locali, e fatte salve proroghe:

- 1) **la sospensione delle attività dei centri sociali per anziani**, ferma restando la possibilità per i gestori di garantire l'offerta di *“attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati,”* ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.e) del DPCM del 4.03.2020, in quanto è ragionevolmente difficile assicurare il rispetto delle misure di cui all'Allegato 1) lett. d) all'interno degli immobili in cui si svolgono le attività;
- 2) **la sospensione delle attività del centro aggregativo “Peter Pan”**;
- 3) **la sospensione delle attività extrascolastiche della palestra annessa alla scuola primaria del capoluogo**;

SOLLECITA

chi di competenza al rigoroso rispetto **di tutte le raccomandazioni previste del DPCM del 04/03/2020** e, in particolare, a tutti i gestori e utenti degli impianti sportivi, palestre, circoli e associazioni sportive, comprese le attività ricreative annesse, rammenta che :

- 1) è consentito lo svolgimento degli eventi e le competizioni sportive (fatte salve eventuali disposizioni della LND della Regione Abruzzo e della Questura di Teramo- vedi nota prot. n.442/3/categ. A/4 Gab.) nonché delle sedute di allenamento degli **atleti agonisti**, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto **senza la presenza di pubblico**. Le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i

controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

- 2) Lo **sport di base e le attività motorie in genere**, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d) del DPCM 4/03/2020 (**rispetto della distanza di almeno 1 metro**);
- 3) Nelle **aree comuni degli impianti sportivi e nelle aree ristoro annesse** sarà consentito l'accesso ad un numero limitato di utenti al fine di rispettare le raccomandazioni dell'allegato 1 lettera d del DPCM 04/03/2020 (**rispetto della distanza di almeno 1 metro**).

RICORDA

Ai responsabili di tutti gli uffici pubblici e privati aperti al pubblico e ai gestori dei pubblici esercizi (bar, negozi, supermercati, etc) l'applicazione delle misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria indicate nell'allegato 1 al DPCM 04/03/2020:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
- c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l'attività sportiva;
- f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

DISPONE

- a) che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio per **30** (trenta) **giorni**;
- b) che copia della presente ordinanza venga diffusa mediante i canali di comunicazione istituzionale del Comune di Mosciano Sant'Angelo e trasmessa a tutti i gestori degli impianti sportivi comunali nonché a tutte le associazioni e circoli del territorio censiti dai competenti uffici comunali;
- c) che copia della presente ordinanza venga trasmessa a cura dell'ufficio Affari Generali ai seguenti soggetti:
- *Presidenza del Consiglio Dei Ministri; Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370 - 00187 Roma*
 - *Ministro della Salute, Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma;*
 - *Prefettura di Teramo Ufficio Territoriale del Governo di Teramo
Via Luigi Vinciguerra, 1*
 - *Presidente della Regione Abruzzo, Via Leonardo da Vinci. 6 - 67100 L'Aquila;*
 - *Presidente della Provincia di Teramo, Via G. Milli, 2 - 64100 Teramo;*
 - *A.S.L. di Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo;*
 - *A tutti i responsabili di area del Comune di Mosciano Sant'Angelo;*
 - *Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Mosciano Sant'Angelo;*

AVVERTE

- che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;
- che la mancata osservanza ai disposti sopracitati è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

INCARICA

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale della verifica dell'osservanza della presente ordinanza nei termini da esso previsti;

INFORMA, inoltre

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di TERAMO entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

Dalla Residenza Municipale, li 06/03/2020

IL SINDACO

f.to Giuliano GALIFFI